

Esterometro: operazioni da dichiarare e da escludere

Per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2022, il c.d. “esterometro” si presenta secondo nuove modalità, vale a dire trasmettendo al SdI un **file XML** contenente i dati delle cessioni e prestazioni che intercorrono con controparti non stabilite in Italia.

Anche per contemperare il fatto che la comunicazione è adesso espletata, in modo “puntuale”, per singola operazione, il legislatore ha previsto l’esclusione per ciascun acquisto di beni e servizi non rilevante territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del Dpr 633/72, che sia di importo **non superiore a 5.000 euro**.

Lo dispone l’art. 12 del Dl 73/2022 (conv. L. 122/2022), c.d. decreto “Semplificazioni fiscali”, in vigore dal 22 giugno 2022.

Nel confermare l’esclusione per i predetti acquisti, laddove l’ammontare non superi 5.000 euro (valore da intendersi comprensivo dell’eventuale imposta), la circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2022 ha ribadito che, a livello più generale, il c.d. “esterometro” monitora qualsiasi operazione in cui una delle parti è “**estera**” a prescindere dal fatto che essa sia o meno rilevante, ai fini Iva, nel territorio nazionale.

In sintesi, l’esclusione dall’adempimento, limitata agli acquisti, richiede l’**assenza del presupposto territoriale** del tributo (art. 7 ss. del Dpr 633/72).

Viceversa, a prescindere dall’importo, è bene rilevare che la comunicazione è dovuta per tutti gli acquisti territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia, ancorché esenti o non imponibili.

Un caso piuttosto frequente, a livello aziendale, è

rappresentato dalle **commissioni** addebitate dalle società che offrono **servizi digitali di pagamento**, spesso non stabilite in Italia (es. Paypal).

Le somme sono generalmente di piccolo importo (non superiore a 5.000 euro). Tuttavia, esse rappresentano il corrispettivo di una prestazione di servizi rilevante ai fini Iva, seppure esente in quanto avente natura finanziaria (art. 10 comma 1 n. 1) del Dpr 633/72 e art. 135 par. 1 lett. d) della direttiva 2006/112/Ce).

In merito all'acquisto di **servizi esenti**, ai fini del c.d. "esterometro", si era espressa la risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 91/2020, avente a oggetto i servizi di pagamento elettronici forniti da una società del Regno Unito a una società italiana, addebitando a quest'ultima specifiche fee sulle transazioni elettroniche effettuate.

L'acquisto effettuato dal soggetto passivo nazionale richiede, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del Dpr 633/72, l'"integrazione" della fattura ricevuta (nel caso di fornitore Ue) o l'emissione di autofattura (nel caso di fornitore extra Ue), indicando il titolo di esenzione e annotando il documento sia nel registro degli acquisti che nel registro delle vendite (circ. Agenzia delle Entrate n. 12/2010, § 3.1).

A livello gestionale, il file xml relativo all'acquisto effettuato, in quanto riferito a un'operazione priva di imposta, dovrà essere compilato con il codice **"N4"** relativo alle operazioni esenti da IVA (secondo le specifiche tecniche versione 1.7).

In un'ottica di semplificazione, sarebbe auspicabile estendere anche a questa categoria di acquisti l'esclusione della comunicazione al di sotto dell'ammontare di una certa soglia, anche in ossequio al principio di effettività dell'Iva.

Acquisto di biglietti aerei da valutare

Un aspetto non ancora esaminato a livello ufficiale, in seguito all'introduzione della soglia da parte del Dl 73/2022, concerne gli acquisti in parte "**fuori campo**" e in parte **non imponibili** ai fini Iva, come nell'ipotesi dei biglietti aerei relativi a tratte internazionali.

Nella misura in cui la registrazione avviene scindendo la quota di corrispettivo fuori campo Iva ex art. 7-*quater* comma 1 lett. b) del Dpr 633/72 (cioè 62% per la distanza percorsa fuori dal territorio dello Stato) rispetto alla quota non imponibile ex art. 9 comma 1 n. 1 del Dpr 633/72 (cioè 38% per la distanza percorsa nel territorio nazionale), **entrambi** gli importi dovrebbero essere comunicati nell'ambito del c.d. "esterometro".

Trattandosi di un'operazione rappresentata con un **unico documento**, non sembrerebbe possibile beneficiare dell'esclusione per gli acquisti di importo non superiore a 5.000 euro, formalmente riferita ai soli "acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia" e non a quelli che rilevano nel territorio dello Stato seppur in misura parziale (38%).

Si rammenta che, in base a una **diversa impostazione**, fondata sulla lettura della circ. Agenzia delle Entrate n. 37/2011 (§ 4.3), non sarebbe dovuta l'emissione dell'autofattura per le prestazioni di trasporto aereo, per effetto dell'esonero dall'obbligo di fatturazione previsto dall'art. 22 comma 1 n. 3) del Dpr 633/72. In assenza della fattura o di altro documento, si potrebbe ritenere che non sussista nemmeno l'obbligo di presentazione del c.d. "esterometro", ai sensi dell'art. 1 comma 3-*bis* del Dlgs. 127/2015, adattando i chiarimenti forniti sul punto nella circolare n. 26/2022 in relazione alle operazioni (attive) ex art. 22 nei confronti di "privati consumatori".

(MF/ms)